

## Art. 1 – PREMESSE

1.1 Le presenti Condizioni Generali ed i relativi Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del “Contratto per prestazioni sportive” inerente le attività sportive/fitness intercorrente tra il frequentatore e la Eracle Sports Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata, con sede legale in San Fermo della Battaglia (CO), Via Fittavolo 2, P.IVA 03482140138, stipulato mediante la sottoscrizione del “Modulo di Iscrizione”, allegato alle presenti Condizioni Generali.

La suddetta società è affiliata all’Ente di Promozione Sportiva ASI con codice sodalizio n° LOM-CO0135 ed iscritta al registro CONI con n° 252896.

1.2 Con la sottoscrizione/adesione al “Modulo di Iscrizione” ed alle presenti Condizioni Generali, il frequentatore conferma di condividere e ritenere vincolanti sotto ogni profilo sia le disposizioni ivi contenute, sia le disposizioni riportate nell’allegato Regolamento Interno, nonché tutte quelle regole di funzionamento del Centro Sportivo “Eracle Sports Center” di Via Fittavolo, 2 in San Fermo della Battaglia (di seguito definito ERACLE), che di volta in volta ERACLE dovesse emanare e che saranno comunicate all’Iscritto mediante affissione ben visibile nei locali del Centro Sportivo medesimo o mediante pubblicazioni sugli organi di comunicazione ad esso riferibili (sito internet, newsletter, blog, ecc.) nonché le previsioni previste dal comune ente di promozione dichiarate applicabili ai rapporti tra gli aderenti.

## Art.2 – MODALITA’ DI FREQUENTAZIONE

2.1 I moduli informativi relativi alle varie attività sportive ed alle formule di frequentazione sono disponibili in ogni momento presso la reception per ogni eventuale necessità anche successiva alla iscrizione.

2.2 La frequentazione delle attività sportive svolte dal centro e, conseguentemente, la frequentazione del centro sportivo stesso è riservata agli appartenenti e tesserati ad ASI in regola con la affiliazione.

2.3 Su esplicita richiesta del partecipante, Eracle (a titolo gratuito) si rende disponibile a trasmettere all’ente di promozione sportiva sia la richiesta di adesione o di rinnovo della affiliazione sia la relativa quota associativa.

2.4 L’ammissione al centro in ragione di sottoscrizione di modulo di iscrizione dà diritto a frequentare i soli locali del centro ove venga esercitata l’attività sportiva oggetto del medesimo modulo e con essi ai locali funzionali a tale frequentazione, tutti individuati dalla Eracle a proprio insindacabile giudizio anche solo al fine di organizzazione interna e delle varie attività ed esigenze presenti presso il centro sportivo anche di pertinenza di soggetti terzi.

2.5 La legittima frequentazione dei locali del centro sarà attestata da appositi sistemi di riconoscimento elettronico d’accesso in relazione a cui, relativamente ai dispositivi consegnati, il fruitore è costituito custode.

2.6 Nessun motivo di impedimento a frequentare le attività sportive concordate dà diritto a rimborso alcuno né a prolungamenti di durata, salvo quanto espresso e previsto dalle presenti previsioni.

## Art. 3 - DURATA SOSPENSIONE E MODIFICA DEL RAPPORTO DI FREQUENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE

3.1 Salvo diversa esplicita e singola pattuizione, la frequentazione delle attività sportive oggetto del Modulo non ha vincoli temporali e la indicazione di durata inserita nel modulo di iscrizione ha la mera finalità di fornire una indicazione di massima della consistenza del modulo di allenamento/avvicinamento alla pratica sportiva e quindi ai contenuti del percorso di allenamento/avvicinamento allo sport. Nell’ambito della organizzazione delle attività sportive (soprattutto quelle svolte in collettivo), anche successivamente all’inizio delle stesse, Eracle ha insindacabile facoltà di determinare temporalmente l’inizio della frequentazione delle attività, lo loro cadenza e la consistenza, anche in termini di durata, della stessa.

3.2 Il partecipante può richiedere di sospendere la frequentazione per un massimo di 6 mesi consecutivi e solo per una volta esclusivamente in caso di gravidanza, infortunio, trasferimento per motivi di lavoro che implicino un cambiamento di sede. Tali circostanze dovranno essere opportunamente documentate.

3.3 La sospensione avrà come effetto quello di differire la frequentazione delle attività sportive (ove possibile) traslandone il periodo di svolgimento al momento immediatamente successivo alla cessazione dell’impedimento, al fine di permettere il

completamento dell’attività sportiva concordata.

3.4 La richiesta di sospensione dovrà essere fatta per iscritto secondo le modalità di cui al successivo punto 12.

## Art. 4 – CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

4.1 Il corrispettivo per la frequenza delle attività sportive indicato nel “modulo di iscrizione” verrà corrisposto dal frequentatore e/o in solido con esso dal sottoscrittore del modulo secondo le modalità e nei termini in esso indicati secondo quanto concordato tra le parti; detti termini e modalità debbono ritenersi perentori.

Il corrispettivo così come previsto nel modulo di iscrizione, a prescindere dalla modalità e termini di pagamento, deve ritenersi unitario e non frazionabile dovendosi ritenere la prestazione sportiva unica ed unitaria e non frazionabile anche se il suo svolgimento protratto nel tempo.

## Art. 5 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

5.1 ERACLE si riserva la facoltà di risolvere il contratto per prestazioni sportive ex art.1456 c.c. mediante semplice comunicazione orale al frequentatore fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni:

i) in caso di violazione da parte del frequentatore delle disposizioni di cui al seguente art. 8;

ii) nel caso in cui tutti o parte dei corrispettivi dovuti a ERACLE non risultino corrisposti e pagati entro i termini previsti nel modulo di iscrizione alle attività sportive.

iii) in caso in cui il frequentatore violi le norme di regolamento ovvero non si adegui alle prescrizioni del personale addetto alla disciplina delle attività sportive.

5.2 Il frequentatore, il cui rapporto per la frequentazione di attività sportive venga risolto per qualsiasi motivo, non ha diritto al rimborso degli importi già pagati e sarà comunque tenuto al versamento, anche a titolo di penale e salvo la prova di maggior danno, di tutte le somme originariamente concordate con ERACLE a qualsiasi titolo.

5.3 Nel caso di cui al precedente punto 5.1 – ii) è facoltà di Eracle ssd, a propria esclusiva discrezione, continuare il rapporto per le attività sportive per le quali risultano in regola i versamenti dei corrispettivi specifici ma non consentire al frequentatore l’accesso a tutte le aree del centro sportivo non strettamente correlate a tali attività e comunque a quelle correlate alle attività per cui il frequentatore risulta moroso.

## ART. 6 - CONDIZIONI FISICHE DELL’ISCRITTO - CERTIFICATO MEDICO

6.1 L’Iscritto deve produrre e consegnare, all’atto di iscrizione, e comunque entro e non oltre la Data di Inizio della frequentazione delle attività sportive, nonché in occasione di ogni scadenza annuale del certificato medico già consegnato, adeguata certificazione medica attestante la sua idoneità all’esercizio della pratica sportiva non agonistica esercitata nelle forme e modalità previste dalla normativa vigente ed in particolare secondo quanto stabilito dal D.L. 13 settembre 2012 n. 158, convertito dalla L. 8 novembre 2012 n. 189 e dal Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 pubblicato in GU n. 169 del 20.07.2013 e sue successive integrazioni e modifiche. In aggiunta alla consegna del certificato medico di cui sopra, il frequentatore espressamente assume l’onere e si impegna ad indicare immediatamente al personale del centro la preesistenza (anche se cessata) ovvero l’insorgere in corso di frequentazione delle attività sportive, di patologie e/o malattie e/o qualsivoglia altro elemento influente e determinante per la capacità e/o idoneità di frequentare le attività sportive prescelte.

6.2 Il frequentatore è consapevole ed accetta, anche in ragione della propria salute, che in caso di mancanza di valido certificato il personale di Eracle può giustificatamente e per causa unicamente imputabile al frequentatore stesso, rifiutare ed impedire lo svolgimento di attività sportive anche attraverso l’interdizione all’accesso della struttura. Ciò senza che il frequentatore possa richiedere la riduzione e/o la restituzione di tutto o parte del corrispettivo concordato per lo svolgimento di attività sportive che lo stesso frequentatore riconosce comunque come dovuto anche a titolo di indennità e/o penale.

6.3 La partecipazione del frequentatore a tutte le attività o trattamenti disponibili presso il Centro Sportivo avviene comunque a completo rischio e pericolo del frequentatore, il quale ha ed espressamente assume l’onere di vagliare la compatibilità di dette attività e trattamenti alle proprie capacità fisiche e di salute; il frequentatore esclude, ed espressamente esonera

ERACLE da qualsivoglia responsabilità per le conseguenze negative fisiche e/o patrimoniali che egli dovesse subire a seguito del loro esercizio, ad eccezione dei casi di comprovato dolo o colpa grave di ERACLE o dei suoi dipendenti.

6.5. L'occultamento volontario o involontario da parte del frequentatore di eventuali patologie o malattie precedenti o in atto al momento della sottoscrizione ovvero insorte successivamente e tali da incidere sull'esercizio delle attività sportive concordate, darà diritto a ERACLE di risolvere il rapporto per la frequentazione delle attività sportive con efficacia sin dal momento dell'insorgenza della patologia fermo il diritto al corrispettivo concordato anche a titolo di penale per la violazione del rapporto fiduciario derivante dall'impegno ed onere di cui al precedente punto 6.1; il tutto oltre il diritto di Eracle a pretendere il maggior danno.

## **ART.7 RESPONSABILITÀ**

7.1 ERACLE è responsabile nei confronti degli iscritti e dei suoi ospiti per qualsiasi danno da costoro subito durante la permanenza nel centro che sia conseguenza di un'azione od omissione dolosa direttamente ed immediatamente riferibile ad Eracle.

7.2 Non è pertanto responsabile per danni derivanti da comportamenti, tenuti da qualsivoglia soggetto, contrari alle norme di legge, al presente regolamento o a qualsiasi altra disposizione di volta in volta regolante il rapporto tra il frequentatore ed ERACLE ovvero inerente l'accesso al centro stesso e portata a loro conoscenza con le opportune modalità; in particolare Eracle non è responsabile per furto, perdita o danneggiamento di cose o denaro o di beni di proprietà dell'iscritto, inclusi i veicoli ed il contenuto degli stessi, che il frequentatore rechi presso il centro con l'unica eccezione che il furto, la perdita o il danneggiamento sia riconducibile ad atti di negligenza da parte di ERACLE.

Il frequentatore del centro si dichiara consapevole che ERACLE non effettua nessun servizio di custodia, ed è propria responsabilità gestire il controllo e la custodia delle proprie cose.

7.3 Il frequentatore espressamente si impegna ed assume l'onere di analizzare, comprendere e verificare il funzionamento degli attrezzi e macchinari di natura sportiva messi a disposizione dal centro ed a utilizzarli solo ed esclusivamente nel caso e nella misura in cui ne sia in grado e con ciò espressamente esonera Eracle da ogni responsabilità per eventuali conseguenze negative possano derivare da un non corretto uso delle attrezzature in oggetto.

Il frequentatore inoltre espressamente si costituisce custode degli strumenti ed attrezzature che utilizza per tutto il periodo di utilizzo e fino alla loro ricollocazione al loro posto.

## **Art. 8 – BRACCIALE (Dispositivo elettronico personale) TESSERA**

8.1 Il Bracciale/Tessera che verrà consegnato al frequentatore all'atto di iscrizione e che consentirà allo stesso di accedere al Centro Sportivo, è strettamente personale e non può essere ceduto, prestato o in qualsiasi altro modo trasferito a terzi. Il frequentatore è costituito custode del Bracciale/Tessera.

8.2 L'indebito utilizzo del Bracciale/Tessera personale darà la facoltà ad ERACLE di risolvere ex art. 1456 c.c. il rapporto con il frequentatore che quindi sarà tenuto ad abbandonare immediatamente il centro sportivo ed ogni sua pertinenza; salvo il maggior danno, l'intero corrispettivo pattuito (anche se ancora da versare) sarà dovuto alla Eracle anche a titolo di risarcimento del danno.

8.3 A seguito di smarrimento e/o danneggiamento del Bracciale/Tessera, il frequentatore è tenuto a darne immediata comunicazione al personale del Centro Sportivo. Al fine di ulteriormente accedere al centro il frequentatore dovrà richiedere la sostituzione del Bracciale/Tessera con immediato addebito del costo di sostituzione per un importo pari ad € 10,00 (Euro dieci//00) cad.

## **Art. 9 – CONDOTTA DEL ISCRITTO**

9.1 Oltre a quanto stabilito nelle presenti Condizioni Generali, il frequentatore deve osservare scrupolosamente il Regolamento Interno e quelli inerenti le specifiche aree del centro ovvero le specifiche attività sportive frequentate il cui contenuto deve intendersi qui interamente richiamato e che il frequentatore dichiara di aver ricevuto in uno con le presenti condizioni generali in occasione dell'adesione alle specifiche attività. In ogni caso presso la reception del centro sportivo sono disponibili tutti i regolamenti del centro e gli stessi sono affissi presso la struttura e i diversi locali di frequentazione oltre che sul sito istituzionale del centro.

## **Art. 10 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO – RECESSO**

10.1 fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11 delle presenti Condizioni Generali, ERACLE si riserva la facoltà di modificare le disposizioni del Regolamento Interno ovvero di quelli inerenti specifiche attività sportive, al fine, tra gli altri, di garantire l'incolumità e la salute del frequentatore, ovvero per insindacabili ragioni operative e/o gestionali. Tali modifiche verranno pubblicate, anche sotto forma di testo integrato di regolamento, attraverso l'affissione nella apposite bacheche, la messa a disposizione presso la reception e l'inserimento sul sito istituzionale.

Nel caso, in cui le suddette modifiche comportino una oggettiva e insuperabile impossibilità di frequenza di attività sportive del centro (anche di natura simile a quella concordata), il frequentatore avrà facoltà di recesso secondo le modalità di cui al successivo art. 12, entro e non oltre il termine decadenziale di 10 giorni dalla pubblicazione delle modifiche.

10.2 Il recesso avrà effetto a partire dalla fine dello stesso mese in cui è comunicato se detta comunicazione avverrà (fermo il termine decadenziale) entro il giorno 15 del mese, mentre avrà efficacia a decorrere dalla fine del mese successivo nel caso in cui la comunicazione avvenga dopo il giorno 15.

10.3 in caso di legittimo recesso ai sensi del presente articolo, il frequentatore avrà diritto alla restituzione di quanto eventualmente versato relativamente al periodo successivo a quello di efficacia del recesso, calcolato pro quota in ragione della durata convenzionale dell'anno pari a 365 giorni e del mese pari a 30 giorni.

10.4 Le parti concordano ed il frequentatore espressamente riconosce che in nessun caso variazioni di orario e della didattica ovvero del contenuto della attività sportiva, di istruttore o l'adeguamento a sopravvenute disposizioni di legge, possono costituire il presupposto di legittimo recesso.

## **Art. 11 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO**

11.1 Qualora il rapporto per la frequentazione di attività sportive derivasse da intese ed accordi siglati, stipulati e conclusi secondo le modalità di cui all'art. 45 del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Contratti negoziati fuori dai locali commerciali), l'iscritto potrà esercitare il diritto di recesso entro il termine di dieci giorni lavorativi ai sensi e per gli effetti degli artt. 64 e 65 del D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), secondo le modalità di comunicazione previste dal successivo art. 12.

11.2 In caso di recesso ai sensi del presente articolo, ERACLE provvederà a restituire quanto corrisposto dal frequentatore.

11.3 il diritto al ripensamento è precluso ed estinto nel caso in cui il frequentatore abbia iniziato la partecipazione alle attività sportive concordate.

## **Art. 12 – COMUNICAZIONI**

12.1 Le comunicazioni a ERACLE di cui alle presenti Condizioni Generali devono essere effettuate dall'iscritto mediante comunicazione da inviarsi a Eracle Sports, Via Fittavolo 2, San Fermo della Battaglia (CO) cap 22020 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo email all'indirizzo: direzione@eraclesportscenter.it; in quest'ultimo caso la comunicazione avrà efficacia solo ed esclusivamente se verrà fornita la conferma di lettura.

## **Art. 13 – CHIUSURE STRAORDINARIE CENTRO SPORTIVO**

13.1 In caso di lavori di ristrutturazione, riparazione, decorazione, migliorie, pulizie straordinarie, ovvero di esercizio di funzioni speciali di manutenzione straordinaria, ovvero di ogni altra ragione non imputabile a comportamenti dolosi di Eracle, comportanti la non utilizzabilità del Centro Sportivo o di una sua parte che pregiudichi o renda impossibile lo svolgimento di specifiche attività sportive, il frequentatore avrà il diritto, a sua richiesta e secondo le modalità previste dal precedente art. 12, alla frequentazione delle attività sportive per il periodo immediatamente successivo alla riutilizzabilità del centro e/o della parte di esso, necessario e commisurato a conclusione delle attività originariamente concordate tra le parti. In nessun caso il frequentatore avrà facoltà (e per quanto di necessità espressamente vi rinuncia) di richiedere il rimborso di eventuali corrispettivi già versati ovvero di omettere il versamento di quelli ancora dovuti con l'unica deroga consistente nella posticipazione delle scadenze parametrata al periodo di mancato svolgimento delle attività sportive.

## **Art. 14 – PRIVACY**

14.1 Il frequentatore dichiara di essere stato informato e di avere prestato il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti come da separata informativa ai sensi del II Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 2016/679 e successive modifiche (Codice Privacy) il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato.